



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

- 38010 San Michele all'Adige (TN), Via E. Mach 1- Tel. 0461/615111 Fax 0461/615218

- www.fmach.it -

iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA A
SERVIZIO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO CHE ALIMENTA LE UTENZE
TERMICHE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH**

**CAPITOLATO D'ONERI
- NORME AMMINISTRATIVE -**

CIG 5675958CB4

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Documenti che fanno parte del contratto	3
Art. 3 - Ammontare stimato della fornitura e oneri compresi nel prezzo offerto	4
Art. 4 – Durata del contratto – garanzia <i>full-risk</i> e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia <i>on-site</i> ..	5
Art. 5 - Modalità di pagamento	5
Art. 6 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.....	6
Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari	7
Art. 8 - Cauzione definitiva	7
Art. 9 – Coperture assicurative	9
Art. 10 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione nominato da FEM.....	9
Art. 11 - Referente dell'IMPRESA e comunicazioni	10
Art. 12 – Programma delle forniture e dei servizi dell'IMPRESA.....	10
Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 13 - Avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 14 - Ritardato avvio dell'esecuzione del contratto imputabile alla FEM.....	11
Art. 15 – Tempi, modalità e luogo di esecuzione	12
Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 17 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA	14
Art. 18 - Eccezioni dell'IMPRESA	14
Art. 19 - Varianti introdotte dalla FEM.....	14
Art. 20 - Aggiornamento tecnologico.....	15
Art. 21 - Subappalto e cessione del contratto	15
Art. 22 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali	16
Art. 23 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	17
Art. 24 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere	17
Art. 25 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC).....	18
Art. 26 – Modifiche al PSC	18
Art. 27 – Piano operativo di sicurezza (POS).....	18
Art. 28 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	19
Art. 29 - Certificato di ultimazione della fornitura e installazione.....	19
Art. 30 - Verifica di conformità.....	20
Art. 31 - Verifica di conformità in corso di esecuzione	21
Art. 32 - Certificato di verifica di conformità.....	21
Art. 33 – Garanzia <i>full-risk</i> e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia <i>on-site</i>	22
Art. 34 - Responsabilità per danni e riservatezza	23
Art. 35 - Ritardi, inadempimenti ed esecuzione in danno	24
Art. 36 - Penali	24
Art. 37 - Recesso unilaterale	25
Art. 38 - Clausola risolutiva espressa	25
Art. 39 - Validità dell'offerta.....	25
Art. 40 - Stipulazione del contratto, spese contrattuali e rimborso delle spese per le pubblicazioni	26
Art. 41 - Legge applicabile e definizione delle controversie.....	26

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento, nella formula "chiavi in mano", della fornitura e installazione di tutte le componenti ed i servizi necessari alla sostituzione della centrale termica a biomassa a servizio della rete di teleriscaldamento che alimenta le utenze termiche della Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM) così come descritti nell'allegato tecnico al presente Capitolato d'Oneri (d'ora innanzi CDO).
2. In particolare costituisce l'oggetto principale dell'appalto la sostituzione del generatore di calore a biomassa della rete di teleriscaldamento della FEM con un nuovo generatore da 3,3 MW utili, completo dei sistemi ad esso correlati per l'alimentazione del cippato, per l'allontanamento delle ceneri, per la depurazione e l'espulsione dei fumi e per interfacciare il nuovo generatore con gli impianti termoidraulici, elettrici e di supervisione e controllo esistenti.
3. Le caratteristiche tecniche minime delle varie prestazioni contrattuali richieste e delle singole componenti dell'impianto sono descritte nell'allegato tecnico e negli elaborati progettuali a cui si rinvia.

Art. 2 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'operatore economico contraente (d'ora innanzi IMPRESA) dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - a) il presente CDO e il suo allegato tecnico;
 - b) l'elenco descrittivo delle voci;
 - c) l'offerta economica dell'IMPRESA;
 - d) l'offerta tecnica dell'IMPRESA;
 - e) il Piano di Sicurezza e coordinamento con i suoi allegati, compresi il computo degli oneri della sicurezza e il Fascicolo dell'opera;
 - f) i seguenti documenti progettuali:

P-13-085_D.R.110_RT	Relazione tecnico descrittiva
P-13-085_D.R.140_WBSM	Work Breakdown Structure matriciale
P-13-085_D.R.140_WBSE	Work Breakdown Structure esplosa
P-13-085_D.R.140_CRO	Cronoprogramma
P-13-085_D.R.140_SPL	Schema programma lavori

- g) i seguenti elaborati grafici:

P-13-085_D.R.210_EC	Estratti cartografici
P-13-085_D.T.320.001	Carta tecnica con altimetria della rete
P-13-085_D.T.320.002	Planimetria della centrale
P-13-085_D.T.320.003	Pianta della centrale - stato di progetto
P-13-085_D.T.320.004	Pianta della copertura - stato di progetto
P-13-085_D.T.320.005	Sezioni - stato di progetto
P-13-085_D.T.320.006	Prospetti - stato di progetto
P-13-085_D.T.320.007	Disposizione puntelli vasca cippato
P-13-085_D.T.335.001	Schema termoidraulico generale
P-13-085_D.T.335.002	Rimozione piping locale caldaie a metano - pianta e sezione -
P-13-085_D.T.335.003	Piping locale caldaia a biomassa - pianta e sezioni
P-13-085_D.T.335.004	Piping locale caldaie a metano - pianta e sezioni
P-13-085_D.T.331.001	Schema elettrico unifilare quadro +Q.BOP
P-13-085_D.T.331.002	Layout canale
P-13-085_D.T.331.003	Tipici di montaggio elettrico
P-13-085_D.T.333.001	Schema sistema di supervisione e controllo

- h) i seguenti elaborati grafici (documenti di *as built* del progetto originale):

A00	Planimetria generale d'insieme
A01	Pianta piano interrato
A02	Pianta piano terra
A02A	Pianta piano terra
A03	Pianta piano copertura
A04	Sezione longitudinale AA
A05	Sezione longitudinale BB
A06	Sezione longitudinale CC
A07	Sezione longitudinale DD
A08	Prospetti
A09	Particolari pacchetti orizzontali e verticali
A10 BIO	Particolari copertura corpo BIO
A10 GAS	Particolari copertura corpo GAS
A11	Particolare parapetto scala
A12	Abaco serramenti
A13	Planimetria reti infrastrutturali
A14	Planimetria sistemazioni esterne
A_F01	Pavimenti fabbricato centrale – Forometrie, basamenti e cavidotti
S01	Pianta e dettagli locali interrati
S01A	Sezioni relative ai locali interrati – Sezioni DD e D'D'
S01B	Sezioni relative ai locali interrati – Sezioni AA, BB, CC
S02	Pianta e dettagli locali fuori terra
S03	Pianta e dettagli coperture
S04	Strutture metalliche, pensilina e scala
T1-M	Schema di posa Fase 1 – Rete TLR/Gas/elettrico
T4-M	Centrale termica a gas e biomassa. Schema funzionale
T6-M	Centrale termica layout apparecchiature piano interrato e terra
T7-M	Centrale biomassa sezione C-C e dettagli apparecchiature
T8-M	Centrale biomassa pianta e dettagli apparecchiature
T9-M	Centrale termica. Impianto idrico, scarico, antincendio e riscaldamento piano terra
T13-M	Planimetria reti infrastrutturali

Art. 3 - Ammontare stimato della fornitura e oneri compresi nel prezzo offerto

1. L'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad Euro 995.909,60 (novecentonovantacinquemilanovecentonove/60) al netto degli oneri fiscali, e di cui Euro 8.326,35 (ottomilatrecentoventisei /35), al netto degli oneri fiscali, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Tale importo risulta pertanto così ripartito:

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO COMPLESSIVO
€ 987.583,25	€ 8.326,35	€ 995.909,60

2. Sono compresi nel prezzo offerto tutti i costi/oneri che l'IMPRESA è chiamata a sostenere per la realizzazione "chiavi in mano" dell'intervento e pertanto per la corretta fornitura ed installazione dei beni oggetto dell'appalto e per l'espletamento di tutti gli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al CDO, dall'allegato tecnico, dalla restante documentazione di gara e dall'offerta presentata.
3. La fornitura comprende tutti i materiali, mezzi d'opera, lavori, mano d'opera, facchinaggi, traslochi, montaggi, smaltimento imballi e di ogni residuo di lavorazione e quant'altro necessario in modo da dare l'impianto completo di ogni sua parte, installato a regola d'arte e perfettamente funzionante.
4. La FEM corrisponde all'IMPRESA l'importo fisso risultante dall'offerta economica presentata senza alcun incremento di sorta salvo le eventuali varianti richieste espressamente dalla FEM stessa. Non sono considerate varianti e non danno adito ad alcuna ulteriore pretesa economica le correzioni che verranno

richieste di volta in volta all'IMPRESA nell'ambito del coordinamento con la FEM per dare corretta esecuzione alla fornitura, ai servizi e ai lavori richiesti.

5. Con la presentazione dell'offerta, oltreché con separata sottoscrizione del presente CDO, si considera che l'IMPRESA:
- a) ha preso visione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta;
 - b) non avanza richiesta di pagamenti addizionali;
 - c) assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di che trattasi sollevando, nel contempo, la FEM;
 - d) accetta di fornire le componenti aventi caratteristiche tecniche minime conformi a quanto richiesto dalla FEM nell'allegato tecnico e a quelle migliorative offerte, fermo restando che in caso di documentata irreperibilità di qualsiasi materiale o dispositivo e ad insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, potrà essere ammessa altra attrezzatura avente caratteristiche tecniche conformi anche nel caso in cui tale materiale dovesse presentare valore maggiore di quello originariamente previsto;
 - e) si fa espressamente carico delle spese e degli oneri elencati all'art. 1.4 dell'allegato tecnico;
 - f) si fa espressamente carico delle spese e degli oneri necessari alla preparazione della documentazione tecnica elencata all'art. 1.6 dell'allegato tecnico.

Art. 4 – Durata del contratto – garanzia *full-risk* e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site*

1. Il contratto d'appalto ha una durata parametrata a quella del servizio di garanzia *full risk* e di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site* di cui all'art. 33 del presente CDO.
2. Il servizio di garanzia *full risk* e di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site* di cui all'art. 33 del presente CDO ha una durata minima di 12 (dodici) mesi (ovvero la maggiore durata offerta quale elemento migliorativo) decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione così come risultante dal certificato di verifica di conformità.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Per l'esecuzione del contratto la FEM corrisponde all'IMPRESA, tramite ordine di pagamento a seguito di emissione di fatture, l'importo contrattuale in sei soluzioni:
 - a) 10 % alla data di ultimazione delle operazioni di dismissione dell'impianto esistente e dei dispositivi ad esso collegati presenti nel locale "centrale biomassa" (art. 1.3.1 dell'allegato tecnico) accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto tramite apposito certificato confermato dal responsabile del procedimento;
 - b) 30 % dell'importo contrattuale alla data di comunicazione dell'IMPRESA della messa a disposizione dei beni oggetto della fornitura presso il proprio stabilimento con la precisazione che per "messa a disposizione" si intende che tutte le componenti di impianto, tutte contraddistinte da apposita targhetta identificativa con indicato il codice impianto e la dicitura "FEM San Michele", sono disponibili presso la sede del fornitore per il trasporto verso la sede di installazione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione dimostrativa della messa a disposizione di tutte le componenti dell'impianto, da specifica garanzia fideiussoria di pari importo maggiorato dell'IVA, e dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'IMPRESA o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa, che, in caso di mancata realizzazione dell'impianto per cause imputabili all'IMPRESA, dette componenti si intendono passate di proprietà della FEM a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento fatta salva la facoltà della FEM stessa di incamerare per intero la garanzia fideiussoria. Il pagamento è subordinato alla verifica dei suoi presupposti operata dal direttore dell'esecuzione del contratto tramite apposito certificato confermato dal responsabile del procedimento. Ai fini di tale accertamento è facoltà del direttore dell'esecuzione effettuare le opportune verifiche presso la sede dell'IMPRESA;
 - c) 20 % dell'importo contrattuale alla data di consegna delle principali componenti dell'impianto in cantiere (focolare, caldaia, multiciclone, elettrofiltro, ventilatore principale, camino, quadri elettrici e trasportatore ceneri), accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto tramite apposito certificato confermato dal responsabile del procedimento. Contestualmente al pagamento di tale soluzione contrattuale viene svincolata la fideiussione di cui alla lettera b);
 - d) 20 % dell'importo contrattuale alla data di ultimazione della fornitura e installazione accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto tramite apposito certificato confermato dal responsabile del

procedimento. Contestualmente al pagamento di tale soluzione contrattuale viene svincolata la fideiussione di cui alla lettera b);

- e) 10 % dell'importo contrattuale alla data di messa in esercizio dell'impianto accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto tramite apposito certificato confermato dal responsabile del procedimento;
 - f) 10 % a titolo di saldo ad avvenuto accertamento della regolare esecuzione così come risultante dal certificato di verifica di conformità.
2. A norma dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, sull'importo relativo alle prime cinque soluzioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a tutela dei lavoratori. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del saldo accertata dal certificato di verifica di conformità.
 3. Si procede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data delle rispettive fatture e previa acquisizione, da parte della FEM, di un DURC regolare. Il termine di pagamento può essere modificato solo a seguito di una concorde ed espressa volontà di entrambe le parti che dia prova che sia intervenuta una effettiva negoziazione sullo stesso.
 4. L'importo contrattuale è fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.
 5. Nell'importo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra all'esecuzione del contratto, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell'offerta economica presentata. L'importo contrattuale è pertanto offerto dall'IMPRESA in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.
 6. Le fatture emesse dall'IMPRESA devono sempre riportare il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo alla procedura di gara.
 7. È facoltà dell'IMPRESA, a pena di decadenza, presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 6 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

1. Sono a carico dell'IMPRESA gli oneri ed obblighi derivanti da leggi, regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori e ogni altro onere ed obbligo imposto dalla legge.
2. In caso di emissione, all'atto del singolo pagamento, di DURC irregolari relativamente all'IMPRESA o ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 207/2010.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'IMPRESA o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'IMPRESA, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la FEM può pagare anche in corso d'esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'IMPRESA.
4. I pagamenti, di cui al comma 3 sono provati dalle quietanze predisposte a cura della FEM e sottoscritte dagli interessati.
5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, la FEM provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
6. In caso di emissione, per due volte consecutive, di un DURC irregolare relativo all'IMPRESA, il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del d.lgs. 163/2006 la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC irregolare per due volte consecutive riguardi l'eventuale subappaltatore, la FEM pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del d.lgs. 163/2006 dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio dei contratti pubblici per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La FEM e l'IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L'IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
 - a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
 - b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
 - c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG) acquisito dalla FEM e relativo alla procedura di gara.
 - g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall'IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L'articolo 6 della legge 136/2010, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - Cauzione definitiva

1. L'IMPRESA, a proprie spese, deve costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dalla FEM nella relativa comunicazione, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
2. Il valore del deposito cauzionale è pari al 10,00 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale salvo quanto stabilito dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
3. L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l'IMPRESA deve allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del DPR n. 445/2000).
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
 - a) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Edmund Mach;
 - b) libretto di deposito al portatore;
 - c) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - d) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.
5. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. Nel caso in cui l'IMPRESA presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) presentata in carta legale o resa legale;

b) presentata con la sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:

1. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti;

oppure

2. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.

c) massimale o importo garantito pari al 10,00% dell'importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:

1. "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la stazione appaltante non disporrà la liberazione dell'obligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della fideiussione. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall'art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell'offerta";
2. "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla stazione appaltante, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
3. "non può essere opposto alla stazione appaltante l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
4. "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Edmund Mach è quello in cui ha sede la medesima";
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla stazione appaltante";

7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, è rapportato alla durata complessiva del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione in garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell'offerta. In particolare la garanzia fideiussoria:

- a) è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 50 % dell'iniziale importo garantito, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- b) è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione in garanzia di cui all'art. 33, per il restante 50 % alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 30, comma 11.

A garanzia della corretta esecuzione del servizio di garanzia, assistenza e manutenzione in garanzia l'IMPRESA può costituire un'autonoma cauzione di importo pari al 5 % dell'importo contrattuale.

8. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

9. Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.
10. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal contratto d'appalto. In tal caso l'IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Art. 9 – Coperture assicurative

1. L'IMPRESA assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quanto altro attinente all'esecuzione delle prestazioni d'appalto ad esso riferibili.
2. L'IMPRESA è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la FEM da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del contratto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data della firma del contratto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 30, comma 11. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi seguenti. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla FEM a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: Euro 400.000,00,
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: Euro 100.000,00,
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'IMPRESA.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, la stessa deve prevedere queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla FEM;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla FEM.
7. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dall'IMPRESA coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 10 – Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione nominato da FEM

1. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 25 del regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM, è il direttore generale della FEM.
2. La FEM nomina il direttore dell'esecuzione con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione può nominare uno o più assistenti a cui affidare, sotto la sua sorveglianza e responsabilità, alcune attività di sua competenza.
3. Ai sensi dell'art. 301 del DPR 207/2010 il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'IMPRESA verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

4. Il direttore dell'esecuzione presiede l'esecuzione del contratto e si rapporta con il referente indicato dall'IMPRESA. Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Accerta la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali ove dette operazioni non vengono affidate ad altro soggetto.

Art. 11 - Referente dell'IMPRESA e comunicazioni

1. L'IMPRESA, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a designare e comunicare alla FEM un proprio referente. In via principale ogni rapporto inerente l'esecuzione del contratto deve essere intrapreso con il direttore dell'esecuzione ad opera del referente nominato dall'IMPRESA. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al referente e si intenderanno come validamente effettuate all'IMPRESA ai sensi e per gli effetti di legge.
2. Le comunicazioni tra il referente e il direttore dell'esecuzione, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la posta elettronica ordinaria (PE) o certificata (PEC) e i rispettivi documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di FAX, TELEFONO FISSO e CELLULARE devono essere comunicati dall'IMPRESA contestualmente alla nomina del referente.
3. Il referente nominato dall'IMPRESA deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
 - b) possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi;
 - c) in grado di gestire coordinamento con le altre imprese eventualmente impegnate nella fornitura degli altri lotti all'interno dello stesso edificio;
 - d) garantire la sua reperibilità almeno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni lavorativi coincidenti con quelli relativi all'esecuzione del contratto.
4. In caso di impedimento o assenza del referente, l'IMPRESA deve darne tempestiva comunicazione al direttore dell'esecuzione indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto.
5. LA FEM si riserva di chiedere la sostituzione del referente o del sostituto in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze legate all'esecuzione del contratto, senza che l'IMPRESA possa sollevare obiezioni.
6. L'IMPRESA e il referente nominato da quest'ultima hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al direttore dell'esecuzione i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall'IMPRESA di risolvere specifiche problematiche.

Art. 12 – Programma delle forniture e dei servizi dell'IMPRESA

1. Prima dell'avvio del contratto ed in ogni caso entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, l'IMPRESA deve consegnare al direttore dell'esecuzione del contratto il programma delle forniture e dei servizi (presentato in sede di presentazione dell'offerta ed elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa).
2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con il cronoprogramma predisposto dalla FEM e deve essere approvato dalla FEM stessa mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto. La FEM può chiedere all'IMPRESA di apportare modifiche al programma delle forniture e dei servizi.
3. La FEM può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma delle forniture dell'IMPRESA, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'IMPRESA stessa, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dell'intervento ed in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altri operatori economici estranei al contratto;
 - b) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla FEM, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dall'intervento; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla FEM o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dall'intervento intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della FEM;

- c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. In corso di esecuzione del contratto l'IMPRESA è tenuta a consegnare mensilmente al direttore dell'esecuzione del contratto il programma delle forniture aggiornato secondo l'andamento effettivo del contratto.

Art. 11 - Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto è disposta dal direttore dell'esecuzione entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto. Il contratto è perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte della FEM.
2. Con il perfezionamento del contratto il direttore dell'esecuzione è autorizzato a dare avvio alla sua esecuzione.
3. L'IMPRESA è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la FEM, ai sensi dell'art. 303, comma 1 del DPR 207/2010, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 303, comma 2 del DPR 207/2010, è tenuto a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'IMPRESA. Il verbale di avvio dell'esecuzione contiene gli elementi definiti dall'art. 304, comma 1 del DPR 207/2010 ed in particolare:
 - a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'IMPRESA svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'IMPRESA dalla FEM per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
5. Il verbale è steso in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'IMPRESA.
6. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
7. Qualora l'IMPRESA intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuta a formulare esplicita contestazione, a pena di decadenza, sul verbale di avvio dell'esecuzione, o, ove non redatto, con nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione.

Art. 13 - Avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 302, comma 2 del DPR 207/2010 il responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nelle seguenti due ipotesi:
 - a) qualora si renda necessaria l'immediato avvio dell'impianto in modo tale che esso sia pienamente in esercizio per la stagione di riscaldamento invernale onde evitare ulteriori pregiudizi per la FEM;
 - b) in casi di comprovata urgenza.
2. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
3. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione tiene conto della parte della prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.

Art. 14 - Ritardato avvio dell'esecuzione del contratto imputabile alla FEM

1. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della FEM, l'IMPRESA può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'IMPRESA ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal comma 3. Ove l'istanza dell'IMPRESA non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio

dell'esecuzione del contratto, l'IMPRESA ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 3.

2. La facoltà della FEM di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 1, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
3. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso avanzata dall'IMPRESA per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa della FEM ai sensi dei commi 1 e 2, l'IMPRESA ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 % per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 % per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 % per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
4. Ove l'istanza di recesso non venga accolta dalla FEM e si proceda tardivamente alla consegna, l'IMPRESA ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.
5. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 3 e 4, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'IMPRESA.
6. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 3, debitamente quantificata, è inoltrata dall'IMPRESA, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 4 è formulata dall'IMPRESA, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 190 del DPR 207/2010.

Art. 15 – Tempi, modalità e luogo di esecuzione

1. L'impianto deve fornito ed installato dall'IMPRESA con la sua messa in esercizio entro 154 (centocinquantaquattro) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ovvero, in caso di avvio d'urgenza, dalla data di comunicazione all'IMPRESA del provvedimento di avvio d'urgenza (antecedente a quella di stipulazione del contratto). Si precisa che nei 154 (centocinquantaquattro) giorni previsti sono compresi 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi dedicati alle prove a caldo, alla messa in servizio e alle prove prestazionali (verifica di conformità) dell'impianto a biomassa, che sono svolte quando l'impianto di teleriscaldamento è in grado di assorbire l'energia termica prodotta.
2. Il termine di cui al comma 1 è da intendersi ridotto di un numero complessivo di giorni pari a quello eventualmente indicato dall'IMPRESA in sede di presentazione dell'offerta tecnica per l'attribuzione del relativo punteggio.
3. Il termine di cui al comma 1 si intende comprensivo di tutti gli adempimenti che l'IMPRESA è chiamata a svolgere prima della concreta fornitura, installazione, messa in esercizio e verifica dell'impianto. Pertanto, ritardi nella produzione della documentazione richiesta o nell'espletamento delle attività prodromiche alla fornitura, installazione e messa in esercizio dell'impianto, non imputabili alla FEM, non impediscono il decorso del termine utile per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali.
4. Negli oneri contrattuali è compreso ogni spesa e rischio per trasporto e lo scarico del materiale sul luogo dell'esecuzione, la custodia, il trasferimento e l'installazione nei locali di riferimento, presso la centrale di teleriscaldamento della FEM in via E. Mach, n. 1, 38010 San Michele all'Adige.
5. Durante l'esecuzione del contratto l'IMPRESA è tenuta a proteggere i beni forniti per difenderli da rotture, guasti e manomissioni. E' a carico dell'IMPRESA l'onere della pulizia giornaliera dei locali e di tutto il materiale e dell'attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto in discarica e l'assunzione dei relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall'imballaggio, nonché la pulizia finale del locale oggetto dell'intervento.
6. L'IMPRESA:
 - a) è responsabile dell'esatto adempimento e della perfetta esecuzione del contratto;

- b) garantisce la continuità operativa dei servizi e l'esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto con il direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dalla FEM;
 - c) riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia della FEM, che di terzi, in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni previste, restandone sollevata la FEM stessa;
 - d) si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto;
 - e) si impegna a mantenere indenne la FEM in relazione ad ogni qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
 - f) ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d'appalto;
 - g) è obbligata a comunicare tempestivamente alla FEM ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 - h) si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio della FEM non risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
 - i) si impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.
7. L'IMPRESA si impegna inoltre:
- a) ad assoggettarsi, rendendone indenne la FEM, a tutti gli oneri conseguenti all'eventuale contemporanea presenza sul luogo di esecuzione delle operazioni di installazione di più IMPRESE;
 - b) a conoscere ed applicare scrupolosamente il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e gli altri piani di sicurezza;
 - c) qualora la FEM utilizzi i beni forniti prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità, rispondere comunque fino all'emissione dello stesso dei difetti derivanti da vizi, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i guasti derivanti dall'ordinario utilizzo (normale usura);
 - d) provvedere all'assicurazione rischio contro terzi, inerente all'esecuzione del contratto;
 - e) provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, di tutti i beni fino all'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
2. E' ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali. È inoltre ammessa la sospensione negli altri casi previsti dall'art. 308 del DPR 207/2010.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento e la sottoscrizione del referente dell'IMPRESA o di un legale rappresentante di quest'ultima, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione specificando le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri in capo alla FEM, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale è inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
4. Il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, è sottoscritto dal referente dell'IMPRESA ed inviato al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro cinque giorni dalla data di sua

redazione. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 17 - Divieto di modifiche del contratto da parte dell'IMPRESA

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'IMPRESA, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla FEM.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'IMPRESA, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione.

Art. 18 - Eccezioni dell'IMPRESA

1. Nel caso in cui l'IMPRESA ritenga che le disposizioni impartite dalla FEM siano difformi dalle obbligazioni nascenti dal contratto, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione dei servizi richiesti siano più gravosi di quelli prescritti dai capitolati e tali, quindi, da richiedere la corresponsione di un particolare compenso, essa, prima di dar corso alla loro esecuzione, deve presentare le proprie riserve tramite nota scritta indirizzata al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM.
2. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la FEM ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non sono accolte richieste postume e che le eventuali riserve s'intendono prive di qualsiasi efficacia.

Art. 19 - Varianti introdotte dalla FEM

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 311 del DPR 207/2010, la FEM può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della FEM, le varianti, in aumento o in diminuzione rispetto agli importi stimati, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono disposte dal direttore dell'esecuzione dietro approvazione del responsabile del procedimento in fase di esecuzione. Non è pertanto richiesta alcuna formale accettazione dell'IMPRESA.
3. Nei casi previsti al comma 2, la FEM può chiedere all'IMPRESA una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20 % dell'importo originario del contratto che l'IMPRESA stessa è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la FEM procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'IMPRESA.
4. In ogni caso l'IMPRESA ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla FEM e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'IMPRESA maggiori oneri.
5. L'IMPRESA deve garantire, qualora gli venga richiesto dalla FEM per eventuali varianti ed entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, un servizio di supporto alla progettazione, previo sopralluogo, comprensivo di lay-out della disposizione e installazione dei beni sulla base di elaborati planimetrici.

Detto servizio comprende altresì l'assistenza tecnica per quanto riguarda software, materiali, dimensioni, ecc.. Il servizio di supporto alla progettazione è prestato gratuitamente.

6. Le varianti di cui al presente articolo possono essere disposte dalla FEM durante tutto il periodo di esecuzione del contratto così come definito all'art. 4.
7. Al di fuori dei casi di cui al comma 6, ai sensi dell'art. 57, comma 3, lettera b del d.lgs. 163/2006, nel caso in cui si renda necessaria la fornitura di componenti complementari a quelle oggetto della procedura di gara e destinate al rinnovo parziale dell'impianto o all'ampliamento dello stesso e qualora il cambiamento del fornitore obbligasse la FEM ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti e il cui impiego o la cui manutenzione comportasse incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, la FEM può affidare tali forniture all'IMPRESA tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 20 - Aggiornamento tecnologico

1. Nel caso in cui a seguito dell'intervenuta evoluzione tecnologica si sia verificata l'immissione sul mercato di prodotti con caratteristiche tecniche innovative e migliorative rispetto a quelle offerte in sede di gara, L'IMPRESA è tenuta alla sostituzione dei prodotti offerti con quelli nuovi, alle medesime o più favorevoli condizioni economiche.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, fermo restando la necessità che i nuovi prodotti rispecchino le caratteristiche tecniche minime stabilite dalla documentazione di gara e quelle migliorative offerte, l'IMPRESA, prima di dare avvio all'esecuzione del contratto, è tenuta ad informare il direttore dell'esecuzione della loro presenza sul mercato e a proporre il loro utilizzo in sostituzione dei prodotti offerti in sede di gara.
3. Il direttore dell'esecuzione, verificata la rispondenza dei nuovi prodotti alle caratteristiche tecniche minime stabilite dalla documentazione di gara e a quelle migliorative offerte, autorizza o meno l'IMPRESA alla sostituzione dei prodotti offerti con quelli aggiornati tecnologicamente.

Art. 21 - Subappalto e cessione del contratto

1. L'IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio le forniture e i servizi oggetto del contratto di appalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del d.lgs. 163/2006.
2. L'importo complessivo delle prestazioni contrattuali subappaltate dovrà comunque rimanere contenuto entro il limite di legge, ossia entro il 30 % dell'importo complessivo del contratto.
3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che l'IMPRESA all'atto dell'offerta abbia indicato specificatamente le prestazioni contrattuali che intende subappaltare;
 - b) che l'IMPRESA provveda al deposito del contratto di subappalto presso la FEM almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la FEM, l'IMPRESA trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo d.lgs. 163/2006;
 - d) che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal d.lgs. 159/2011. Per la verifica di tale requisito la FEM provvederà a richiedere all'IMPRESA tutta la documentazione riferita all'affidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia.
4. L'IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. Poiché la FEM non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo all'IMPRESA di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia e indicazione del CIG riferito alla presente gara nel rispetto della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di ogni altra normativa in materia.
6. Restano ferme tutte le altre prescrizioni stabilite dall'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e delle altre norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di subappalto.

Art. 22 - Sicurezza del lavoro, osservanza di norme previdenziali e assistenziali

1. L'IMPRESA si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.
2. L'IMPRESA è tenuta ad adottare, nel corso dell'esecuzione del contratto, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte della FEM, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all'esecuzione del contratto che dei dipendenti della FEM e dei terzi. L'IMPRESA si impegna, inoltre, ad informare i soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto di tutti gli eventuali rischi inerenti l'uso dei beni forniti.
3. Tutti i beni forniti ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alle vigenti normative di settore.
4. L'IMPRESA deve farsi carico di segnalare tempestivamente al direttore dell'esecuzione eventuali guasti o problemi vari riscontrati durante l'esecuzione della fornitura.
5. Ai sensi del d.lgs. 81/2008 la FEM promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione del contratto.
6. Gli oneri della sicurezza (che non sono soggetti al ribasso) costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento dei lavori relativi alla fornitura e installazione dei beni di cui al presente capitolato. In tali costi sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ad effettuare l'intervento presso la sede della FEM; le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale per lavorazioni interferenti; i mezzi e servizi di protezione collettiva; le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Rientrano in tali costi a titolo di esempio: l'uso di apparecchi di sollevamento dotati dei vari dispositivi di sicurezza; l'eventuale necessità di realizzare dei piani di carico con elementi di ponteggi (castelli di tiro); il puntellamento di strutture orizzontali o la predisposizione di lastre per la ripartizione dei carichi nella fase di spostamento degli arredi all'interno dell'edificio dal punto di ingresso al punto dove è prevista l'installazione; la segnaletica di sicurezza da predisporre per segnalare i pericoli dovuti all'esecuzione delle lavorazioni di installazione; la recinzione delle aree sottostanti le zone di intervento; la partecipazione a riunioni di coordinamento indette dalla FEM, ecc.
7. Non rientrano nei costi della sicurezza i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.) che si ritengono compensati nell'ambito dell'importo complessivo stimato dell'appalto (posto a base di gara) in quanto compresi negli oneri generali dell'IMPRESA.
8. L'IMPRESA è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto alla FEM che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se eseguite da parte di terzi.
9. L'IMPRESA si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.
10. L'IMPRESA si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
11. L'IMPRESA è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
12. I suddetti obblighi vincolano l'IMPRESA anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
13. L'IMPRESA, inoltre, risponde in sede di responsabilità civile qualora tali violazioni possano ledere l'immagine della FEM.

Art. 23 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d.lgs. 81/2008, l'IMPRESA deve trasmettere alla FEM, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, dell'IMPRESA e degli eventuali subappaltatori/subcontraenti;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. 81/2008. Se l'IMPRESA occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del d.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al primo comma, l'IMPRESA deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del d.lgs. 81/2008, nonché:
 - a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.
3. Tutti gli adempimenti del presente articolo devono essere assolti dall'IMPRESA, nonché, tramite questi, dai subappaltatori e dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. l'IMPRESA comunica alla FEM gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del d.lgs. 81/2008.
5. L'IMPRESA deve assolvere gli adempimenti del presente articolo, anche nel corso dell'esecuzione del contratto ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 24 – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del d.lgs. 81/2008, l'IMPRESA è obbligata:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del d.lgs. 81/2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del d.lgs. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'IMPRESA predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'IMPRESA garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "*incident and injury free*".

4. L'IMPRESA non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 23, oppure agli articoli 25, 26, 27 e 28 del presente CDO.

Art. 25 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L'IMPRESA è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della FEM, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del d.lgs. 163/2006 e all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato d.lgs. 81/2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 3 del presente CDO.
2. L'obbligo di cui al primo comma è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 26.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma precedente, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'art. 15 e nelle more degli stessi adempimenti:
 - a) qualora l'esecuzione del contratto non possa utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei dello stesso di cui all'art. 15, dandone atto nel verbale di consegna;
 - b) qualora l'esecuzione del contratto non possa utilmente proseguire si provvede alla sospensione e alla successiva ripresa dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 16.

Art. 26 – Modifiche al PSC

1. L'IMPRESA può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'IMPRESA ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'IMPRESA.
3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'IMPRESA, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate; nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 27 – Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'IMPRESA, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dell'intervento, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dell'intervento. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), d.lgs. 163/2006, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato d.lgs. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla FEM, per il tramite dell'IMPRESA, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 131 del d.lgs. 163/2006 l'IMPRESA è tenuta ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subcontraenti, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'IMPRESA.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del d.lgs. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori economici che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato d.lgs. 81/2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 28 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'IMPRESA è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al d.lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'IMPRESA è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell'intervento e quindi periodicamente, a richiesta della FEM o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'IMPRESA è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subcontraenti compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'IMPRESA. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe sull'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe sul consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dell'intervento.
4. Il PSC ed il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'IMPRESA, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del d.lgs. 163/2006, l'IMPRESA è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultima, degli obblighi di sicurezza.

Art. 29 - Certificato di ultimazione della fornitura e installazione

1. Ai sensi dell'art. 309 del DPR 207/2010, l'IMPRESA è tenuta a comunicare, con nota scritta al direttore dell'esecuzione del contratto, l'ultimazione delle operazioni di fornitura e installazione dell'impianto alla FEM.
2. Le operazioni di fornitura e installazione si intendono terminate quando tutti i beni sono stati consegnati, assemblati, installati, collocati, allacciati correttamente nel locale nonché quando si sia provveduto allo smaltimento degli imballi e alla pulizia completa del locale stesso e l'impianto è pronto al suo avvio.
3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 l'IMPRESA è tenuta a fornire al direttore dell'esecuzione un dossier contenente tutte le certificazioni attestanti le caratteristiche prestazionali e riguardanti la conformità alla normativa europea, di garanzia, i libretti di istruzione, i manuali d'uso e manutenzione e la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati così come previsto nell'allegato tecnico a cui si rinvia.
4. Il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascia entro 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il certificato attestante l'ultimazione della fornitura e installazione.

5. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per il completamento di prestazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dell'esecuzione come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'impianto. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle prestazioni sopraindicate.
6. Il certificato di ultimazione della fornitura e installazione è confermato dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
7. In ogni caso alla data di scadenza del termine di ultimazione della fornitura e installazione dell'impianto il direttore dell'esecuzione redige un verbale di constatazione sullo stato dell'esecuzione del contratto.

Art. 30 - Verifica di conformità

1. Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al direttore dell'esecuzione. La FEM, ai sensi dell'art. 314, comma 2 del DPR 207/2010 e considerata la complessità dell'intervento, si riserva la facoltà di affidare le operazioni di verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica adeguata in relazione all'oggetto del contratto.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Le modalità di esecuzione della verifica di conformità sono definite nell'allegato tecnico del presente CDO a cui si rinvia.
4. La verifica di conformità è avviata entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle operazioni di fornitura e installazione risultante dal relativo certificato. In considerazione del fatto che, come specificato nell'allegato tecnico, le prove previste devono essere effettuate quando la stagione termica permette di far operare il sistema di generazione a pieno carico per un numero adeguato di ore, l'avvio della verifica di conformità può essere ritardata per garantire l'effettuazione di dette prove. In tal caso l'avvio della verifica di conformità è avviata quando le condizioni tecniche dell'impianto di teleriscaldamento consentono l'esercizio dell'impianto a biomassa oggetto in condizioni di massima potenza per almeno 4 (quattro) ore consecutive.
5. La verifica di conformità è conclusa entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall'ultimazione delle operazioni di fornitura e installazione risultante dal relativo certificato ovvero entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio delle operazioni di verifica di conformità qualora si renda necessario un suo ritardo (come specificato al comma 4 e secondo quanto previsto nell'allegato tecnico). Del prolungarsi delle operazioni rispetto a detto termine e delle relative cause il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) trasmette formale comunicazione all'IMPRESA e al responsabile del procedimento in fase di esecuzione, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità), il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla FEM la decadenza dell'incarico.
6. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa l'IMPRESA affinché possa intervenire.
7. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri previsti nell'allegato tecnico, a cui si rinvia, e attraverso gli eventuali ulteriori accertamenti e riscontri richiesti che il direttore dell'esecuzione ritenga necessari.
8. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che contiene le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno della verifica di conformità;
 - b) una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;

- c) i rilievi fatti dal direttore dell'esecuzione, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti;
 - d) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - e) la sottoscrizione di tutti i soggetti intervenuti.
9. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'IMPRESA che deve mettere a disposizione del direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) i mezzi eventualmente necessari ad eseguirle in conformità con quanto specificato nell'allegato tecnico. Nel caso in cui l'IMPRESA non ottemperi a tale obbligo, il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo contrattuale o dalla cauzione definitiva.
 10. Il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'IMPRESA ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali ulteriori indicazioni date alla stessa in fase esecutiva. Sulla base di quanto rilevato, il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) indica se le prestazioni sono o meno certificabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, certificabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'IMPRESA, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) espone il proprio parere sulle eventuali contestazioni dell'IMPRESA e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
 11. In relazione al servizio di garanzia *full risk* e di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site*, la verifica di conformità viene effettuata dal direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) tramite un'attestazione di regolare esecuzione una volta terminato il periodo di esecuzione di tale servizio (minimo di 24 mesi ovvero la maggiore durata offerta quale elemento migliorativo). Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione la FEM si procede allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 31 - Verifica di conformità in corso di esecuzione

1. La FEM si riserva la facoltà di procedere, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, anche ad una verifica di conformità in corso di esecuzione.
2. Il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità), in corso di esecuzione del contratto, effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica l'IMPRESA. Di dette operazioni di controllo è redatto apposito verbale.
3. I verbali di verifica di conformità vengono trasmessi al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Art. 32 - Certificato di verifica di conformità

1. Il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulta che l'IMPRESA abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione della denominazione e dei recapiti dell'IMPRESA;
 - c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
 - e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - f) il richiamo ad eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
 - g) il verbale del controllo definitivo;
 - h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'IMPRESA;
 - i) la certificazione di verifica di conformità.
2. E' fatta salva la responsabilità dell'IMPRESA per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di conformità è confermato dal responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'IMPRESA, la quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'IMPRESA può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Il direttore dell'esecuzione (o altro soggetto incaricato della verifica di conformità) riferisce al responsabile del procedimento in fase di esecuzione sulle contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.
6. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
7. Lo svincolo della cauzione prestata dall'IMPRESA a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avviene una volta scaduto il periodo di garanzia.

Art. 33 – Garanzia *full-risk* e servizio di assistenza e manutenzione in garanzia *on-site*

1. L'IMPRESA garantisce che i beni forniti nell'ambito della realizzazione dell'impianto sono nuovi di fabbrica, possiedono le caratteristiche stabilite dalla documentazione di gara, dall'offerta presentata, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato utilizzo degli stessi e di mantenere la FEM indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi
2. L'IMPRESA è tenuta a prestare garanzia sull'impianto e in particolare sui beni forniti, a prescindere che siano realizzati dall'IMPRESA stessa o da Imprese terze, per un periodo non inferiore a 12 (dodici) mesi (ovvero al maggiore termine offerto quale elemento migliorativo) decorrenti dalla data di accertamento della regolare esecuzione così come risultante dal certificato di verifica di conformità.
3. Durante questo periodo l'IMPRESA ha l'obbligo di intervenire *on-site* per l'eliminazione, a propria cura e spese, di qualsiasi difetto o malfunzionamento degli articoli forniti e dipendente da vizi di costruzione, di montaggio/installazione, di configurazione, da difetti dei materiali impiegati, ecc. (numero di interventi illimitato).
4. Le prestazioni di garanzia includono l'eventuale modifica degli impianti, lo smontaggio delle parti difettose, la fornitura dei materiali e componenti necessari alla loro riparazione e/o sostituzione, gli imballaggi e le spese di spedizione, nonché le operazioni di rimontaggio e di collaudo e la modifica o sostituzione, se necessaria, della documentazione tecnica e d'esercizio.
5. Ogni intervento deve essere effettuato, senza nessun onere aggiuntivo in capo a FEM, in modalità *on-site* e "NBD" - *Next Business Day* – ovvero il giorno lavorativo successivo dalla lettera, fax o e-mail di notifica dell'inconveniente rilevato con invito ad intervenire e può riguardare, a titolo di esempio:
 - a) sostituzione delle parti di ricambio e/o di componenti che risultino difettosi o danneggiati per malfunzionamento attribuibile ai beni o alla loro installazione;
 - b) sostituzione delle parti di ricambio e/o di componenti che risultino danneggiati a causa della loro anormale usura;
 - c) sostituzione dell'intero bene con uno identico o analogo qualora non sia possibile procedere alla riparazione;
 - d) fornitura temporanea di un bene "di cortesia" qualora la riparazione o la sostituzione necessiti di un periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore lavorative, esclusi il sabato, domenica e festivi, dalla richiesta di intervento.
6. La garanzia per le parti sostituite o riparate si estende automaticamente per altri 12 (dodici) mesi (ovvero al maggiore termine offerto quale elemento migliorativo) a partire dalla data di accettazione delle prestazioni di garanzia.
7. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, si rendano necessari dei fermi dell'impianto per modifiche o migliorie successive richieste dalla FEM a causa di carenze tecniche o costruttive, la durata del servizio di cui al presente articolo viene automaticamente prolungata del periodo corrispondente a tali interruzioni.
8. L'IMPRESA garantisce inoltre la completezza e l'accuratezza della documentazione tecnica e delle istruzioni per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto fornito secondo quanto stabilito dall'allegato tecnico. Tale documentazione, redatta in ottemperanza ai disposti della normativa vigente all'atto della consegna dell'impianto, deve rispecchiare fedelmente lo stato dell'impianto alla stessa data.

9. Gli interventi effettuati dall'IMPRESA non devono arrecare notevoli inconvenienti alla FEM tenendo conto della natura del bene e della loro funzione.
10. In caso di ritardo nell'intervento o di mancato intervento, la FEM comunica all'IMPRESA che, qualora la stessa non intervenga entro le successive 8 (otto) ore lavorative, compreso il sabato, domenica e festivi (dalla lettera, fax o e-mail), si riserva la facoltà di provvedere alle riparazioni necessarie incaricando altra Impresa, con addebito del relativo importo all'IMPRESA inadempiente senza che ciò possa comportare la cessazione della garanzia o qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole per FEM.
11. L'esito positivo della verifica di regolarità tecnico-amministrativa non esonera l'IMPRESA dalla responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità.
12. La garanzia non copre i difetti dimostrati dall'IMPRESA e causati da un uso improprio o da eventuali manomissioni.
13. L'IMPRESA, oltre a garantire da vizi i beni oggetto della fornitura, garantisce altresì specificatamente la FEM contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, software, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare la FEM per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.
14. L'IMPRESA, durante tutto il periodo di durata della garanzia (24 mesi ovvero al maggiore termine offerto quale elemento migliorativo) è tenuta all'effettuazione di almeno una visita annuale all'impianto al fine di verificare la sua perfetta funzionalità e prevenire i malfunzionamenti.
15. L'IMPRESA si impegna a proporre e a concordare con la FEM e il gestore dell'impianto da essa individuato un calendario degli interventi/visite all'impianto. Durante tali interventi l'IMPRESA è tenuta a verificare, a sue spese, le modalità di esecuzione delle manutenzioni programmate, suggerendo, se del caso, le opportune modalità di esecuzione delle varie operazioni.
16. Oltre ai servizi di formazione specificati all'art. 1.3.8 dell'allegato tecnico l'IMPRESA, durante tutto il periodo di durata della garanzia (12 mesi ovvero al maggiore termine offerto quale elemento migliorativo), è tenuta a garantire un servizio di assistenza gratuita alla FEM e al gestore da essa individuato sul corretto utilizzo dell'impianto e sulla corretta scelta e impiego dei materiali (tipo, dimensionamento, qualità della fabbricazione e dell'installazione) per un ottimale esercizio e manutenzione dell'impianto stesso. Nell'ambito di tale servizio l'IMPRESA è inoltre tenuta ad assistere annualmente il gestore dell'impianto nella fase di avvio dello stesso fino alla sua completa messa a regime.
17. L'IMPRESA, per ogni intervento effettuato in base a quanto previsto dal presente articolo, è tenuta a redigere un'apposita nota, sottoscritta dal tecnico da questa incaricato, nella quale deve essere descritto l'oggetto dell'intervento, la data di sua effettuazione e di sua chiusura. Tale Nota deve essere trasmessa al direttore dell'esecuzione nominato dalla FEM entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ultimazione dell'intervento.
18. A presidio del corretto adempimento a tali oneri contrattuali vi è la cauzione definitiva. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall'art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell'offerta.
19. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina in materia di garanzia per vizi della cosa venduta con particolare riferimento a quella prevista dall'art. 1490 e seguenti del codice civile.

Art. 34 - Responsabilità per danni e riservatezza

1. L'IMPRESA solleva la FEM da ogni eventuale responsabilità civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della FEM, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. L'IMPRESA è responsabile dei danni che dovesse arrecare a beni mobili, immobili nonché della sottrazione di qualsiasi oggetto di proprietà della FEM o in deposito presso la stessa che dovesse verificarsi durante l'esecuzione del contratto, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. L'IMPRESA è responsabile di qualsiasi danno arrecato a terzi. Si applicano gli articoli 165 (*Sinistri alle persone e danni*) e 166 (*Danni cagionati da forza maggiore*) del DPR 207/2010.
3. L'IMPRESA è inoltre responsabile dei danni cagionati alla FEM a causa del mancato funzionamento dell'impianto per cause imputabili all'IMPRESA stessa (es. maggiore costo di riscaldamento dovuti

all'utilizzo dei generatori a metano, perdita della possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali stabilite a favore del teleriscaldamento alimentato a biomassa, mancata possibilità di vendere eventuali titoli di efficienza energetica, ecc.).

4. L'IMPRESA è tenuta in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la FEM.

Art. 35 - Ritardi, inadempimenti ed esecuzione in danno

1. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in fase di esecuzione in merito agli eventuali ritardi o altri inadempimenti nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. Il direttore dell'esecuzione, qualora l'IMPRESA per sua negligenza ritardi l'adempimento delle prestazioni contrattuali rispetto a quanto stabilito nel contratto d'appalto (e/o quanto concordato in sede di avvio dell'esecuzione), ovvero qualora nel corso dell'esecuzione non sia garantito il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o si siano verificate degli inadempimenti o delle inefficienze nel coordinamento, assegna all'IMPRESA un termine per compiere le prestazioni in ritardo o il ripristino delle condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive. Tale termine, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni e decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte dell'IMPRESA. Il direttore dell'esecuzione dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie affinché l'IMPRESA possa compiere le prestazioni non ancora eseguite o non eseguite correttamente.
3. Scaduto il termine assegnato, il direttore dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'IMPRESA, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita compilando un verbale da trasmettere al responsabile del procedimento in fase di esecuzione.
4. Sulla base del verbale trasmesso dal direttore dell'esecuzione, qualora l'inadempimento permanga, la FEM, su proposta del responsabile del procedimento in fase di esecuzione, delibera la risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 146 del DPR 207/2010 qualora l'IMPRESA sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la FEM, esperito infruttuosamente la procedura prevista dai commi precedenti, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del d.lgs. 163/2006.
6. Nell'eventualità di cui al comma 5, salvo il diritto della FEM al risarcimento del danno, all'IMPRESA può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la FEM.
7. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, trova applicazione l'art. 140 del d.lgs. 163/2006.

Art. 36 - Penali

1. Nel caso di attività che devono concludersi entro una data certa (compresa quella di ultimazione della fornitura e installazione), la FEM irroga, previa contestazione all'IMPRESA, una penale con detrazione sull'importo della fornitura di importo pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre l'addebito di tutte le eventuali spese sostenute dalla FEM a causa del ritardo.
2. Per ogni altro inadempimento contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, la FEM può irrogare, previa contestazione all'IMPRESA, una penale parametrata al livello di gravità dell'inadempimento.
3. In ogni caso l'ammontare complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Nell'eventualità in cui ciò si verifichi la FEM potrà procedere alla risoluzione totale o parziale del contratto per grave inadempimento e disporre l'esecuzione in danno nei confronti dell'IMPRESA.
4. Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o escusse dalla cauzione definitiva salva in ogni caso la facoltà per la FEM di risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.
5. Le penali di cui sopra vengono notificate all'IMPRESA dal direttore dell'esecuzione tramite contestazione scritta. Decorsi 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione le penali si intendono accettate.

6. Quando il ritardo sul termine di conclusione della fornitura riguarda parti della stessa il cui valore complessivo è inferiore al 30% dell'importo contrattuale, la FEM si riserva l'applicazione parziale delle penali. Ricorrendo questa condizione, le penali sono calcolate ed applicate in misura ridotta e proporzionale all'incidenza percentuale, sul totale della fornitura, delle parti per cui è sì è verificato il ritardo da parte dell'IMPRESA.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'IMPRESA, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando la FEM riconosca che il ritardo non è imputabile all'IMPRESA stessa, oppure quando la FEM riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della FEM alla corretta esecuzione del contratto. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'IMPRESA. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, sentito il direttore dell'esecuzione o la commissione incaricata della verifica di conformità, ove costituita.

Art. 37 - Recesso unilaterale

1. Ai sensi dell'art. 1373, primo e quarto comma e dell'art. 1671 del codice civile, è facoltà della FEM recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'IMPRESA, della relativa comunicazione.
2. In caso di esercizio della facoltà di recesso la FEM resta obbligata al pagamento delle sole prestazioni eseguite alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento l'IMPRESA si ritiene soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

Art. 38 - Clausola risolutiva espressa

1. La FEM e l'IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente capitolato e nelle disposizioni di legge, convengono la risoluzione espressa del contratto, nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - a) sospensione dell'esecuzione del contratto senza giustificato motivo;
 - b) gravi e reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
 - c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse dell'IMPRESA e valutate come tali e adeguatamente motivate dalla FEM;
 - d) venir meno in capo all'IMPRESA, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
 - e) cessazione, concordato preventivo o fallimento dell'IMPRESA, o atti di sequestro o pignoramento a carico di questa;
 - f) sostituzione di una o più delle imprese partecipanti all'R.T.I.;
 - g) cessione del contratto in violazione dell'art. 116 del d.lgs. 163/2006;
 - h) per motivi di pubblico interesse;
 - i) nei casi di subappalto non autorizzato dalla FEM;
 - j) inosservanza delle norme di legge relative alla sicurezza e tutela del lavoro, al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
 - k) impiego di personale non dipendente dell'IMPRESA;
 - l) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'IMPRESA riconosce alla FEM il diritto di risolvere di diritto il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa.
3. In tutti i casi in cui si addivenga alla risoluzione del contratto, la FEM si riserva la facoltà di subentro nell'esecuzione del contratto, del concorrente secondo classificato.
4. A carico dell'IMPRESA grava anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dalla FEM per assicurare l'esecuzione del contratto.
5. In tutti i casi di cui al presente articolo la risoluzione si verifica di diritto.

Art. 39 - Validità dell'offerta

1. L'IMPRESA può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 163/2006, la FEM può chiedere all'IMPRESA il differimento di

detto termine per un periodo di ulteriori 180 giorni.

Art. 40 - Stipulazione del contratto, spese contrattuali e rimborso delle spese per le pubblicazioni

1. Il contratto viene stipulato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 10 del d.lgs. 163/06, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo (su entrambe le copie) posta a carico dell'IMPRESA (attualmente pari ad euro 16,00 - sedici/62 - ogni 100 righe di contratto).
3. Al contratto (su entrambe le copie) viene apposto il timbro postale per la data certa con oneri in capo all'IMPRESA (attualmente pari ad euro 0,70 -zero/70) per ogni pagina di contratto).
4. Se l'IMPRESA non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnatole, la FEM annulla con atto motivato l'aggiudicazione. In tal caso l'aggiudicazione avviene in favore dell'Impresa che segue in graduatoria con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dalla FEM.
5. Nel caso di cui al comma 5 sono comunque a carico dell'IMPRESA le maggiori spese sostenute dalla FEM.
6. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. che grava sulla FEM, destinataria delle prestazioni contrattuali) sono a carico dell'IMPRESA. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall'offerta presentata dall'IMPRESA.

Art. 41 - Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010.
2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.
3. Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

-f.to dott.ssa Roberta Galli -

FC/ *f.to Fabio Calliari*

GG/ *f.to Giuseppe Gubert*